

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013
325/2013/S/EEL

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettere d) e h) e l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo. 387/03);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della predetta direttiva;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (di seguito: Quarto Conto Energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 recante "Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (di seguito: Quinto Conto Energia);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)" (di seguito: TICA) e sue modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 51/11; la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011 ARG/elt 148/11;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/efr;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall’Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 523/2012/E/efr, recante “Approvazione del programma di alcune verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici, in materia di connessione alla rete elettrica”;
- l’allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettere d) e h) della legge 481/95, l’Autorità definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti ed emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi - tra cui il servizio di connessione - da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che *“Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio”* nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate in materia dall’Autorità;
- l’art. 14, del decreto legislativo 387/03 dispone che l’Autorità emana specifiche direttive in ordine alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- con il TICA l’Autorità ha riunito in un unico testo le disposizioni relative alle modalità procedurali e alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione;
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del TICA *“il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione”*;
- anche al fine di razionalizzare le procedure necessarie per la connessione di un impianto alla rete elettrica, all’interno del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (di seguito: GAUDI’), sviluppato e gestito da Terna secondo i principi ed i criteri stabiliti dall’Autorità, è stato realizzato un “pannello di controllo” nel quale è evidenziata la sequenza delle attività propedeutiche alla connessione e sono registrati, dai vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. - di seguito GSE -, richiedente la connessione/produttore, Terna), i relativi esiti,

- rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;
- l'art. 2, comma 4, del TICA stabilisce che il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 100 kW (lettera a) ed in media tensione per potenze in immissione richieste da 101 kW a 6.000 kW (lettera b), salva la possibilità di derogare alle predette soglie sulla base di scelte tecniche del gestore di rete (lettera d);
 - l'art. 10, del TICA disciplina la realizzazione ed attivazione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa e media tensione, prevedendo, tra l'altro, i seguenti obblighi in capo al gestore di rete:
 - i. terminata la realizzazione dell'impianto per la connessione, il gestore di rete informa del completamento della connessione il richiedente, con apposita comunicazione, e Terna, a mezzo di GAUDI' (comma 7);
 - ii. per attivare la connessione il gestore di rete deve effettuare:
 - la verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema dell'impianto e nelle relative schede tecniche corrisponda allo stato dei luoghi (comma 10bis, lettera a);
 - la verifica della corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDI' e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia (cioè alla potenza) dell'impianto (comma 10bis, lettera b);
 - iii. entro cinque giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete conferma l'entrata in esercizio degli impianti su GAUDI', inserendo la data di attivazione della connessione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione (comma 12);
 - per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili il gestore di rete riceve dal richiedente un corrispettivo (correlato, tra l'altro, alla potenza dell'impianto) versato per il 30% all'atto di accettazione del preventivo per la connessione e per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (art. 12, comma 6, del TICA);
 - per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e prima del 27 agosto 2012, trova applicazione il Quarto Conto Energia che stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da tali impianti (punto 1 deliberazione 292/12);
 - in particolare l'art. 10, del Quarto Conto Energia, inerente l'accesso alle tariffe incentivanti, prevede che entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile (dell'impianto) deve far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la prescritta documentazione e che l'inosservanza di tale termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- da una verifica preliminare effettuata incrociando i dati registrati sul sistema GAUDI' e le richieste di concessione di tariffa incentivante pervenute al GSE, è

risultato che numerosi impianti di produzione fotovoltaici entrati in esercizio entro il 27 agosto 2012, pur avendo diritto alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, non avevano presentato al GSE la richiesta di concessione dell'incentivo;

- a fronte di questa anomalia, l'Autorità ha deliberato un programma di verifiche ispettive, in materia di connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione, nei confronti di 28 imprese titolari dei predetti impianti, di cui 25 con gestore di rete Enel Distribuzione S.p.A.
- per due dei predetti impianti gestiti da Enel Distribuzione sono emerse delle anomalie, segnatamente:
 - in data 26 febbraio 2013 si è svolta la verifica ispettiva nei confronti di Legatoria Graphic Service S.r.l., presso la sede legale in via Maestri del Lavoro, n. 9, Busca (CN), dalla quale è risultato che l'impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la connessione per una potenza di circa 75 kW non è stato realizzato, neppure in parte; successivamente la società, a seguito di impegno assunto in sede ispettiva, ha inviato all'Autorità copia della comunicazione del gestore di rete relativa al completamento della connessione;
 - in data 27 febbraio 2013 si è svolta la verifica ispettiva nei confronti di PV Lagnasco 1 S.r.l., presso la sede legale in via Monviso, n. 5, Lagnasco (CN), dalla quale è emerso che l'impianto fotovoltaico - che dal sistema GAUDI' risulterebbe avere una potenza di circa 839 kW - è stato invece realizzato per una potenza di soli 10 kW circa;
- entrambe le imprese risultano avere presentato al gestore di rete dichiarazione di cessazione delle immissioni di energia nella rete e di smantellamento dell'impianto fotovoltaico (Legatoria Graphic Service S.r.l. in data 6 novembre 2012 e PV Lagnasco 1 S.r.l. in data 21 febbraio 2013);
- a fronte delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui tali società hanno comunicato al gestore di rete il completamento dell'impianto, gli uffici dell'Autorità hanno presentato denunce di reato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico rispettivamente in data 7 marzo 2013, prot. Autorità n. 0009287 e 8 marzo 2013, prot. Autorità n. 0009499;
- dalle predette verifiche ispettive è emersa, altresì, la condotta illegittima del gestore di rete, nella fattispecie Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel o gestore di rete), per avere omesso di effettuare i dovuti controlli e verifiche ed avere reso dichiarazioni non veritiere;
- in entrambi i casi sopra indicati, infatti, risulta che, nonostante l'inesistenza dell'impianto di produzione in un caso e la sua parziale realizzazione nell'altro, Enel - percepito il corrispettivo per la connessione - ha formalmente dato seguito alla procedura per l'attivazione della connessione per la potenza dichiarata:
 - i. inviando al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità alla sua attivazione, e registrando sul sistema GAUDI' il completamento dell'impianto per la connessione (nota Enel-DIS-24/08/2012-1611977 per l'impianto di Legatoria Graphic Service S.r.l. e nota Enel-DIS-16/08/2012-1551055 per l'impianto di PV Lagnasco 1 S.r.l.) (art. 10, commi 7 e 8, del TICA);

ii. confermando su GAUDI l'entrata in esercizio dell'impianto, mediante inserimento della data di attivazione della connessione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione (art. 10, comma 12, del TICA); senza effettuare le verifiche previste dall'art. 10, comma 10bis, del TICA ai fini dell'attivazione della connessione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- tutto quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. h) e dell'articolo 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Distribuzione S.p.A., via Ombrone, n. 2, 00198 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni